



Cent.	3210/2008
Rep.	2525/2008

SENTENZA N.
N. 59991/2003 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
Dott.ssa Maria Paola Varani
In composizione monocratica**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato promossa da

██████████ ████████████████████ e ████████████████████
rappresentati e difesi per delega in atti da Avv. A. Bocchiola
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati

attori

contro

████████████████████ P IVA ████████████████████ rappresentata e difesa
per delega in atti da Avv.ti G. e F. Zerilli presso il cui studio sono
elettivamente domiciliati

convenuta

avente ad **oggetto**:

accertamento violazione distanze legali e condanna ripristino

sulle **conclusioni**

come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

d

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] e [redacted] nello loro rispettiva qualità, il primo di proprietario dell'immobile sito in [redacted] via [redacted] la seconda di proprietaria dell'immobile sito in [redacted] via [redacted] lamentavano la realizzazione da parte della società [redacted] di vedute sulle aree di loro proprietà in violazione degli artt. 905 e 906 c.c..

Gli attori convenivano perciò in giudizio la società costruttrice avanti il Tribunale di Milano per sentire condannare la stessa all'immediata chiusura delle vedute con ripristino della situazione di fatto.

Si costituiva in giudizio la società convenuta per eccepire l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. veniva esperita consulenza tecnica all'esito della quale, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le risultanze di processo costituite dalla espletata consulenza tecnica hanno evidenziato quanto segue in relazione alle violazioni lamentate nell'atto di citazione.

Le indagini esperite dal consulente tecnico hanno consentito di accertare nell'area indicata a pag. 9 della relazione 9.3.2006 la presenza di chiusure fisse, che non consentono né direttamente né obliquamente "inspectio" e "prospectio", non integranti perciò vedute dirette ed indirette ed il rispetto degli invocati articoli di cui all'art. 905 e 906 c.c. per ciò che concerne la proprietà di [redacted]

Quanto alla proprietà dell'attrice il consulente ha accertato la presenza nella zona descritta a pag. 10 della relazione in atti:

di una grigliatura a maglie larghe dalla quale non è possibile sporgersi ed affacciarsi verso il fondo del vicino, non costituente perciò veduta;

di balconi con parapetti costituiti da strutture fisse d'acciaio-vetri opachi con chiusure alte più di 2 m non costituenti veduta diretta né obliqua e quindi l'insussistenza di violazioni delle norme di cui agli artt. 905 e 906 c.c.;

balconi dai quali, dal lato corto, può aversi veduta obliqua sulla proprietà dell'attrice per l'assenza di chiusure alte e per distanza inferiore ai 75 cm richiesti dall'art. 906 c.c..

In relazione a queste ultime due vedute oblique attive stante la violazione delle normativa di legge, come evidenziato a pagina 11 B.2.3 della relazione tecnica la società convenuta deve essere condannata ad eseguire su quei lati chiusure opache con altezza non minore di 2 metri, come prescritto a pag. 12 C.2.3. della citata relazione.

Per ciò che concerne l'accertata realizzazione da parte della società convenuta di una terrazza con parapetto in muratura e vetrocemento di altezza superiore a due metri, non integrante veduta, con superiore balcone, con distanza dal confine pari a 3,0 m., descritta a pag. 6,7,8 della citata relazione, rileva il Tribunale la necessità di attenersi a causa petendi e petitum scolpiti in citazione e l'impossibilità di emettere alcuna statuizione sul punto.

Invero la domanda di cui al capo A) delle conclusioni definitive delle parti attrice è inammissibile in quanto nuova.

L'esito della lite e la soccombenza solo parziale della parte convenuta integrano giusti motivi che determinano la possibilità di compensare tra le parti le spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione, così decide:

condanna

la società convenuta ad eseguire sul lato corto dei balconi sulla facciata di via [redacted] chiusure opache con altezza non minore di 2 metri

dichiara

compensate tra le parti le spese di lite.

Milano, 18 febbraio 2008

Il Giudice

